

in "Per la filosofia", I (1), 1984, pp.16-22 e anche in F.Viola, Diritti dell'uomo, diritto naturale, etica contemporanea, Torino Giappichelli, 1989, pp.157-169.

IL NUOVO RUOLO DEI DIRITTI DELL'UOMO (*)

Francesco Viola

Nella considerazione dei diritti dell'uomo possiamo notare una persistente ambiguità e contraddittorietà. Da una parte essi sono percepiti come *assoluti*, come esigenze imprescindibili, come valori irrinunciabili sotto ogni cielo e in ogni tempo. Ma, dall'altra, non possiamo sottrarci alla constatazione che essi sono *storicamente relativi* (1). Hanno una storia, una loro evoluzione e, in un certo senso, mutano. La lista dei diritti dell'uomo si è enormemente allungata e il loro contenuto, dovendo tra l'altro far fronte a nuove situazioni storiche, è mutato.

Se vogliamo restare fedeli alla convinzione etica della loro assolutezza, dobbiamo chiudere gli occhi nei confronti della loro indubbia storicità. Se ci abbandoniamo a quest'ultima, i diritti dell'uomo cadono in balia della storia e si indeboliscono necessariamente.

Si può ancora notare che questa difficoltà si va sempre più acuendo nel mondo di oggi. Gli illuministi vedevano nelle dichiarazioni dei diritti del XVIII secolo la codificazione delle leggi immutabili della ragione. I diritti dell'uomo e del cittadino si consideravano veri e propri diritti naturali, sacri e inviolabili. La Dichiarazione americana d'indipendenza del 1776 comincia così: «Noi consideriamo come incontestabili ed evidenti per se stesse le verità seguenti...». La percezione della loro storicità era quasi del tutto assente e non era, dunque, percepita quella contraddizione che abbiamo constatato in continuo crescendo oggi.

Proprio oggi non possiamo più credere all'immutabilità delle leggi della ragione, così come vi credevano gli illuministi. Al tempo della rivoluzione francese una legge del 1791 proibiva come «attacco alla libertà e alla dichiarazione dei diritti dell'uomo» ogni tentativo dei lavoratori di costituire associazioni operaie e di ricorrere allo sciopero per ottenere un aumento salariale (2). Per noi, invece, questi sono diritti dell'uomo, ma ciò getta più che un sospetto sull'immutabilità e infallibilità della ragione illuministica.

Sembra allora che ci sia una profonda differenza tra il valore e il significato che hanno i diritti umani per l'uomo contemporaneo e quello che avevano per l'uomo della rivoluzione francese. Non si può, infatti, ammettere che, essendo il diritto qualcosa di positivo, di storico, di culturale e perciò relativo, proprio i diritti dell'uomo sfuggano a questa regola. Sembra, allora, che tra il nostro modo di concepire i diritti dell'uomo e quello degli illuministi ci sia ben poco in comune. È veramente così?

A ben guardare sono stati proprio gli illuministi ad introdurre, loro malgrado, nei diritti dell'uomo la dimensione storica e positiva. Ogni codificazione o costituzionalizzazione è, infatti, un atto culturale e, perciò, storico. Il fatto stesso che alcuni diritti divengono l'oggetto di un consenso, che si esplicita in

(*) Relazione tenuta il 3 novembre 1983 nel Convegno «Un progetto per l'educazione ai diritti umani nelle scuole» organizzato a Palermo da Amnesty International.

(1) Cfr. S. Cotta, «Il fondamento dei diritti umani», in AA.VV., *I diritti umani. Dottrina e prassi*, Ave, Roma 1982, pp. 645-654 e A. Gewirth, *Human Rights. Essay on Justification and Applications*, The University of Chicago Press, Chicago 1982, pp. 218-233.

(2) J. Maritain, *L'uomo e lo Stato*, trad. di A. Falchetti, Vita e Pensiero, Milano 1981, pp. 123-124.

un atto politico, segna una data importante nella storia dei diritti dell'uomo (3). Ogni dichiarazione di diritti è un'individuazione, una determinazione e una positivizzazione (4) del loro contenuto che dipende dal contesto storico di cui la dichiarazione stessa è espressione e ciò dà ad essa un certo coefficiente di contingenza. Non bisogna, dunque, lasciarsi ingannare dalla apparente veste razionalistica, perché attraverso questa si manifesta la coscienza morale di una epoca storica. La ragione illuministica si fa legislatrice nel tempo e nello spazio, ma per ciò stesso viene catturata dalla dimensione storica e deve accettare la contingenza relativa delle proprie affermazioni. Con ciò non vogliamo gettare il discredito sulle dichiarazioni dei diritti, ma soltanto sottolineare il ruolo della storia nello sviluppo della coscienza morale dell'umanità. Il progresso nella conoscenza dei diritti dell'uomo dipende dalle modalità storiche che assume la loro violazione (5). L'assolutismo genera per contrasto la scoperta del valore dell'individuo, la questione sociale conduce verso i diritti del lavoratore, il razzismo fa emergere i diritti alla non discriminazione e così via. Ma per ciò stesso ogni formulazione di diritti risente inevitabilmente della situazione che l'ha generata e, in questo senso, è contingente e relativa (6).

Da questo punto di vista, dunque, la differenza tra il modo di considerare i diritti dell'uomo nel secolo XVIII e quello proprio del nostro secolo sta soltanto nella maggiore consapevolezza, che noi oggi abbiamo, della loro storicità. Però non possiamo accontentarci di questa constatazione, ma dobbiamo spingerci oltre e vedere se non sia cambiato il ruolo storico dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato e dello Stato nei loro confronti.

Nell'età del liberalismo (valga qui per tutti il pensiero di Locke) i diritti dell'uomo sono concepiti essenzialmente come una garanzia dell'individuo nei confronti del potere politico. Essi sono a presidio di una sfera intangibile di autonomia individuale e a difesa di ogni intromissione del potere politico. V'è, quindi, la convinzione di una contrapposizione ineliminabile tra individuo e Stato, retaggio questo dell'assolutismo. È vero che — come abbiamo visto — ogni dichiarazione di diritti è un atto politico, ma qui si tratta da parte dello Stato di «riconoscere» la preesistenza di certi diritti, d'impegnarsi a rispettarli e a proteggerli soprattutto da se stesso. Ciò significa che essi restano ancora in buona misura esterni allo Stato stesso. Sono *diritti naturali* nel senso tipico del giusnaturalismo moderno. Tuttavia già Thomas Paine aveva distinto tra diritti naturali propriamente detti, inalienabili e perfetti nella loro esplicazione (libertà di pensiero e di parola) e diritti naturali trasformati in civili, il cui esercizio ha bisogno della norma e della sanzione pubblica (diritti alla protezione della persona, all'acquisto e al possesso della proprietà) (7).

Un passo avanti in questa direzione viene fatto con lo *Stato di diritto*, che formalmente nasce nel secolo XIX. Questo non si limita a riconoscere i diritti dell'uomo, ma li accoglie tra i suoi valori fondamentali. Essi entrano a far parte della norma fondamentale dello Stato, cioè la costituzione. Diventano *diritti fondamentali*. Ciò implica evidentemente un'ulteriore storicizzazione dei diritti dell'uomo, una loro ulteriore determinazione. Non sono più soltan-

(3) G. Cottier, «Réflexions philosophiques sur les droits de l'homme», in *Nova et Vetera*, 1983, p. 200.

(4) M. Cattaneo, *Illuminismo e Legislazione*, Edizioni di Comunità, Milano 1966, p. 101.

(5) F. Viola, «Diritti dell'uomo: la violazione del fondamento e i suoi effetti culturali», in AA.VV., *Umanesimo cristiano e umanesimi contemporanei*, Massimo, Milano 1983, pp. 223-230.

(6) Per tutto questo e, soprattutto, per il rapporto tra sviluppo della coscienza morale dell'umanità e sviluppo morale dell'umanità rimando a Cottier, *art. cit.*, p. 202 e ss.

(7) T. Paine, *The Rights of Man*, parte I.

to diritti di ogni uomo e di ogni cittadino in generale, ma specificatamente di determinati uomini e di cittadini di un dato Stato.

Se, poi, consideriamo lo *Stato assistenziale* contemporaneo come un'evoluzione o uno sviluppo dello Stato di diritto (ma su questo punto i pareri sono discordi), notiamo un ulteriore passo avanti: non più soltanto riconoscimento né anche costituzionalizzazione, ma in più la piena assunzione da parte dello Stato del compito di promuovere le condizioni più adeguate alla realizzazione dei diritti dell'uomo. Anche questo, a maggior ragione, implica un'ulteriore concretizzazione dei diritti umani, poiché lo Stato deve rimuovere ostacoli determinati da situazioni concrete. Siamo qui all'estremo limite della concretizzazione e, quindi, della storicizzazione dei diritti dell'uomo.

Notiamo subito che è venuta meno la tradizionale contrapposizione tra diritti dell'uomo e potere politico. Lo Stato sembra aver ormai pienamente digerito questi diritti, tanto che oggi si ripresentano problemi legati all'invadenza dello Stato sociale che per molti versi somigliano a quelli posti dall'assolutismo illuminato e dal paternalismo politico. Tuttavia resta vero che i diritti dell'uomo non si definiscono più per la loro contrapposizione al potere politico. Semmai tale contrapposizione si è spostata all'interno stesso dello Stato nel conflitto degli individui e, soprattutto, dei gruppi sociali spesso dotati di una capacità di pressione tale da vanificare i diritti fondamentali dell'individuo. Mi riferisco qui evidentemente soprattutto ai partiti politici, da cui oggi potrebbe venire la maggiore minaccia ai diritti dell'uomo all'interno dello Stato di diritto. Nella lotta e nelle rivendicazioni dei gruppi i diritti dell'uomo rischiano di essere scambiati per *interessi corporativi* e di essere difesi dai partiti per ragioni meramente propagandistiche.

È bene, però, riconoscere che quest'evoluzione verso lo Stato sociale interessa ancora un numero ristretto di Stati. Sappiamo che le violazioni più appariscenti dei diritti dell'uomo riguardano oggi paesi che non conoscono ancora lo Stato di diritto nel suo assetto più genuino e autentico, né conoscono lo Stato assistenziale in quanto sviluppo in senso sociale dello Stato di diritto. Per questo non è possibile oggi fare un discorso unitario sui diritti dell'uomo, perché le culture giuridiche dei nostri tempi — come d'altronde di tutti i tempi — non sono omogenee.

Le nostre riflessioni varranno, quindi, solo per quei paesi che hanno assimilato i principi dello Stato di diritto. Abbiamo già notato che per questi viene meno in larga misura la contrapposizione tra diritti dell'uomo e potere politico. Resta solo nella misura in cui lo Stato di diritto è una conquista che si deve continuamente difendere, purificare e sviluppare. Ad esempio, è recente in Italia il dibattito sulla durata della carcerazione preventiva, su cui Amnesty International ha espresso tutte le sue riserve e preoccupazioni (8). Tuttavia, al di là di queste sporadiche violazioni, il ruolo che i diritti dell'uomo esercitano nei confronti del potere politico non è più certamente quello della contrapposizione. Qual è allora questo nuovo ruolo? Come potrà essere definito? Quali mutamenti apporta al significato storico dei diritti dell'uomo?

Dobbiamo subito premettere che, quando si parla di «diritti dell'uomo» si indica sia un valore etico-giuridico che un concetto politico-giuridico. C'è in essi un aspetto morale e un aspetto politico. La dimensione giuridica è collegata ora all'uno ora all'altro.

I diritti dell'uomo sono indubbiamente *diritti morali* radicati nella dignità

(8) Amnesty International - Sezione italiana, *Interventi e motivi di preoccupazione di Amnesty International in Italia*, Roma aprile 1983.

dell'essere umano. Come tali essi sussistono indipendentemente da ogni riconoscimento giuridico positivo, a prescindere da ogni dichiarazione dei diritti. Il valore della persona umana è stato tenuto in gran conto anche in epoche che non hanno conosciuto alcuna dichiarazione di diritti e ancora oggi non tutto ciò che esso racchiude è oggetto di protezione giuridica. V'è, dunque, un versante morale dei diritti dell'uomo, che può essere variamente interpretato, ma che in ogni caso è di essenziale importanza. Tuttavia ha senso parlare propriamente di "diritti dell'uomo" solo quando all'aspetto morale si aggiunge la protezione giuridica.

V'è, così, anche un versante politico-giuridico, per cui i diritti dell'uomo sono veri e propri *diritti soggettivi* protetti dallo Stato mediante sanzioni e giustiziabili. Il ruolo dell'aspetto politico-giuridico è quello di rendere il diritto morale effettivo nell'ordinamento giuridico interno e internazionale. Si deve anche notare che la dimensione politico-giuridica dei diritti umani si è notevolmente allargata in ragione dell'adesione alle dichiarazioni internazionali. Quando uno Stato autoritario o totalitario aderisce ad una dichiarazione internazionale di diritti, compie un atto insieme giuridico e politico che ha un valore anche per il proprio diritto interno, per quanto contraddittorio possa essere. È noto che gli argomenti su cui poggiano le denunce di Amnesty sono strettamente giuridici. Amnesty non difende, in primo luogo, un valore morale, ma un diritto sancito da una carta di diritti. Io credo che la chiave per comprendere il mutamento del ruolo dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato contemporaneo stia tutta in questa distinzione tra il versante etico-giuridico e quello politico-giuridico di questi diritti.

Dobbiamo qui ricordare che l'illuminismo è l'epoca della separazione tra diritto e morale. Ciò non significa che la morale non abbia influssi sul diritto, ma che in ogni caso resta esterna ad esso. Nei diritti dell'uomo si vede, dunque, prevalentemente un valore morale che agisce come *limite* del potere dello Stato. Il versante morale dei diritti è molto sottolineato, ma resta ancora esterno all'azione dello Stato, mentre l'elemento giuridico è ridotto a questa funzione di limite o di argine dell'azione dello Stato. Certamente queste affermazioni restano ancora ad un livello molto generico e dovrebbero essere diversificate secondo riferimenti storici più precisi. Tuttavia si può affermare che per i teorici della rivoluzione francese la causa principale dei mali della società era l'ignoranza dei diritti dell'uomo. Se essi fossero stati adeguatamente riconosciuti da tutti sarebbero stati anche rispettati in modo adeguato. Questo lo leggiamo nel Preambolo della Dichiarazione del 1789 e dipende da un razionalismo ingenuo e dottrinario, ma ci fa capire quanta carica morale vi fosse nell'atto politico della promulgazione di una tavola di diritti. La dichiarazione del 1789 aveva lo stesso valore dei Dieci Comandamenti incisi su tavole di pietra, affinché tutti si ricordassero dei loro diritti e dei loro doveri. Innanzitutto è il monito rivolto ai governanti di non invadere i diritti morali dell'individuo. Qui la dimensione giuridica mi pare minima. È vero che con ciò stesso i diritti umani diventano diritti soggettivi e che vengono protetti dallo Stato, ma tutto l'accento è posto sulla loro proclamazione che rischiarava le menti, le libera dai pregiudizi e dagli errori.

Se ora ripercorriamo quella evoluzione già tracciata verso lo Stato di diritto e lo Stato sociale, salta agli occhi la crescita del versante giuridico dei diritti dell'uomo. Ormai non ci illudiamo più che una dichiarazione internazionale illumini le menti dei governanti e sia risolutiva per il rispetto dei diritti dell'uomo. Le dichiarazioni internazionali hanno oggi piuttosto una funzione contrattualistica. Ciò che è importante è l'impegno che uno Stato assume nei

confronti dell'organizzazione internazionale di rispettare alcuni diritti fondamentali. Sulla base di questo impegno si può esigerne l'osservanza. Il tipo di obbligo che ne scaturisce è tipicamente giuridico: bisogna mantenere le promesse. Perché pratici la tortura se hai promesso di astenerci da essa?

La crescita dell'aspetto giuridico dei diritti dell'uomo, corrispondente allo Stato di diritto, non è segno tuttavia di un'eclisse del loro valore morale, ma al contrario di una diversa incidenza di esso. I diritti dell'uomo non sono più il limite esterno dell'azione dello Stato, ma la sua *misura*. I diritti dell'uomo assumono il significato di regole per l'azione dello Stato. Non sono le uniche, ma sono tra quelle fondamentali. La misura rettifica l'azione, perché ne è il principio-guida. In questa trasformazione del limite esterno in misura intrinseca si deve senza dubbio individuare un primo macroscopico mutamento della funzione dei diritti dell'uomo. Ma ciò apre la porta ad una complessa problematica non priva di pericoli e di contraddizioni.

Innanzitutto direi che è caduta la separazione tra diritto e morale, almeno nel senso del pensiero liberale classico. I diritti morali non sono più esterni allo Stato, ma sono la misura della sua azione. In tal modo, però, aumentano i rischi che la morale venga confusa con la politica. Per rendersi conto di ciò basta riflettere sul fatto che il valore di un'azione può essere misurato in due modi.

Un'azione può essere valutata in base alla sua adeguatezza nei confronti di un fine. Non si misura, così, la bontà del fine, ma solo l'adeguatezza dei mezzi. Il mezzo è buono se rende capaci di raggiungere il fine voluto, indipendentemente dal fatto che questo sia buono o cattivo. Ammettiamo che lo Stato voglia bloccare la crescita dell'inflazione. Si discuterà, allora, intorno alle misure giuridiche più adeguate al raggiungimento di questo obiettivo. "Bloccare la crescita dell'inflazione" è un fine politico, mentre le misure giuridiche predisposte sono mezzi. Qui il diritto è uno strumento della politica, cioè l'azione giuridica è misurata da un fine politico che non è buono in sé, ma opportuno o inopportuno secondo le circostanze e le visioni politiche. Possiamo, dunque, considerare come politico un criterio di misura fondato sul rapporto mezzo-fine.

Osserviamo ora il modo in cui la morale misura un'azione. Si tratta ovviamente di una misura che non rimanda ad un fine estrinseco, ma che rende l'azione buona in se stessa. L'azione non viene più considerata come mezzo per qualcos'altro, ma come dotata di un valore intrinseco che non muta in relazione al mutamento dei fini. Proteggere la libertà di pensiero o la vita è un atto in se stesso buono indipendentemente dal fatto che la collettività ne tragga o meno giovamento. Il valore della libertà o della vita non dipende da una politica.

I due criteri di misura possono condurre a risultati opposti. «Non uccidere» è sempre male dal punto di vista morale, ma può essere bene o utile per raggiungere un fine politico (ad esempio, eliminare il dissenso mediante l'eliminazione del dissenziente).

La confusione fra questi due criteri di misura è altamente prevedibile, perché l'azione dello Stato è prevalentemente politica. È sempre la stessa autorità che prende decisioni politiche e decisioni giuridiche. Ma, quando lo Stato si sottomette ad un criterio di misura tratto dai diritti dell'uomo, indubbiamente accetta il criterio morale di misura della propria azione. Lo Stato non dice: «i diritti dell'uomo saranno rispettati se ciò è utile alla mia politica». Ma dice: «indipendentemente da politiche diverse e contrapposte concordo sulla necessità morale di rispettare alcuni diritti fondamentali della persona e dei

gruppi sociali». Si possono avere dei dubbi sulla sincerità di tale affermazione, ma la sostanza è questa. Se abbandonassimo il rispetto dei diritti dell'uomo alla variabilità delle politiche, allora nessuna dichiarazione internazionale di diritti avrebbe più senso. Di fatto, però, le giustificazioni che vengono avanzate per difendere la legittimità delle violazioni sono quasi sempre di tipo politico (ad esempio, la sicurezza dello Stato). Uno dei modi per individuare quando una decisione non è meramente politica è quello di osservare se essa ha un *carattere universale*, cioè se si applica tendenzialmente a tutte le situazioni identiche o simili che si presenteranno in futuro. È questo, infatti, il concetto di diritto che è alla base dello Stato di diritto e che giustifica il principio della supremazia della legge e non degli uomini. In questo senso i diritti dell'uomo sono l'etica e l'antropologia dello Stato di diritto, perché sono la giustificazione ultima del carattere tendenzialmente universale del diritto.

Non bisogna credere che questa confusione tra morale, diritto e politica sia dovuta esclusivamente a politiche autoritarie o totalitarie. Essa è, purtroppo, strutturalmente connessa all'idea dello Stato di diritto e ne costituisce l'elemento intrinseco potenzialmente disgregante.

Abbiamo già notato che ogni dichiarazione di diritti è un atto politico e che questo assume sempre più peso man mano che i diritti dell'uomo si positivizzano sempre più. Quando questi diritti entrano a far parte dei principi costituzionali di uno Stato, vengono con ciò stesso posti sullo stesso piano delle scelte politiche fondamentali e trattati allo stesso modo. Così non si distingue più tra il principio dell'uguaglianza e la scelta italiana per la Repubblica. In tal modo morale e diritto vengono posti sullo stesso piano della politica. Questa situazione è in una certa misura inevitabile e, pertanto, non condivido la posizione di quei giusnaturalisti che guardano con sfavore ogni dichiarazione dei diritti dell'uomo, perché vi vedono la loro inevitabile relativizzazione (9). Ciò significherebbe fare un passo indietro nella già difficile via della protezione dei diritti umani. Bisognerebbe, invece, all'interno stesso della vita politica recuperare il senso della distinzione tra la misura morale e la misura politica di un'azione.

Ciò non deve essere scambiato per moralismo retorico. Se tutte le azioni pubbliche fossero determinate da ragioni politiche, da ragioni di Stato o di partito, allora i diritti dell'uomo sarebbero in balia del caso e di situazioni contingenti. Non basta che gli uomini non siano torturati o perseguitati perché ciò porterebbe discredito sul piano internazionale ad uno Stato. È questa una motivazione troppo debole che non ci rende sicuri sul futuro dei diritti dell'uomo. Ci rendiamo conto, invece, che, solo quando i diritti dell'uomo sono rispettati per esigenze di giustizia, sono accolti per quello che veramente sono. Non basta, dunque, il rispetto formale, ma bisogna procedere verso un rispetto sostanziale di essi. Voglio dire che lo Stato di diritto si realizza nella sua pienezza di significato solo quando è disposto a recepire il criterio morale tra i suoi criteri d'azione. Se è così, allora il numero dei paesi che realizzano in senso proprio lo Stato di diritto si assottiglia ancor di più.

(9) Da ultimo cfr. M. Villey, *Le droit et les droits de l'Homme*, Paris 1983. Questa posizione, d'altronde, risale al tempo della formulazione della costituzione americana (1787). Allora alcuni (ad esempio Alexander Hamilton) si erano opposti all'inclusione in essa di una carta di diritti (*Bill of Rights*) con l'argomento che in tal modo si sarebbe ristretta l'ampiezza dei diritti individuali, perché si sarebbe potuta interpretare ogni esplicita elencazione di alcuni come attestante che altri non erano tutelati. Si aggiunse allora il nono emendamento: «l'enunciazione di alcuni diritti in questa costituzione non dovrà essere interpretata come disconoscimento o denigrazione degli altri diritti acquisiti dal popolo». Cfr. F.A. Hayek, *La Società libera*, trad. di M. Bianchi, Vallecchi, Firenze 1969, pp. 214-216.

Tutto ciò è di vitale importanza per l'esistenza stessa dello Stato di diritto. Esso si rafforzerà solo nella misura in cui avrà esorcizzato il panpolitico.

Se ora ritorniamo sui nostri passi, possiamo trarre da ciò che s'è detto una risposta alla questione del nuovo ruolo che i diritti umani hanno nei confronti dello Stato contemporaneo.

Abbiamo notato che con lo Stato di diritto il valore morale che sta a fondamento dei diritti dell'uomo entra a far parte dei principi costitutivi di uno Stato e diventa un criterio di misura delle sue azioni.

Abbiamo detto che questo criterio di misura è morale e non già politico. Ma abbiamo anche sottolineato che in tal modo il valore morale si positivizza e si storicizza, diventando criterio di regolamentazione di situazioni mutevoli e contingenti.

La conseguenza è la confusione tra morale, diritto e politica. Il rimedio non sta nel tornare alla loro separazione, ma nell'aver chiara la distinzione dei criteri di misura. Il nuovo ruolo dei diritti umani risiede, dunque, tutto nel fatto che essi rappresentano oggi l'ultimo baluardo di difesa contro il panpolitico. Sotto l'insegna «tutto è politica» il valore «uomo» ne esce irrimediabilmente calpestato e schiacciato. Il maggiore pericolo per i diritti dell'uomo viene da coloro che considerano gli interessi dello Stato o del partito come il supremo valore morale. Al diffondersi di questa mentalità bisogna opporre un rispetto per la dignità dell'uomo motivato non dal fatto che è un cittadino o un capitalista o un operaio o un bianco o un tesserato di partito o un rivoluzionario o un conservatore, ma dal semplice e universale fatto che è un uomo.

Al termine di quest'analisi in verità molto approssimativa vorrei sottolineare quanto, alla luce di ciò che s'è detto, sia giustificata quell'ambiguità tra il carattere assoluto dei diritti dell'uomo e la constatazione della loro storicità. Quest'ambiguità riflette proprio l'evoluzione che abbiamo tracciata verso una penetrazione dei diritti dell'uomo nella vita sociale e politica ed è, perciò, una caratteristica tipica della situazione attuale.